

*Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*


**Banche Dati  
Documentali**

**INPS Servizi**

**Banche Dati  
Documentali**

**Circolare numero 95 del 16-6-2004.htm**

**Lavorazione dei modelli REDEST 2002 per il pagamento  
all'estero delle prestazioni collegate al reddito**



*Direzione Centrale  
delle Prestazioni  
Direzione Centrale  
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni  
STUDIO E RICERCA PER LO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' DELLE  
CONVENZIONI INTERNAZIONALI*

**Roma, 16 Giugno 2004**

**Circolare n. 95**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Vice Commissario Straordinario  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio  
di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 8

**OGGETTO: Lavorazione dei modelli REDEST 2002 per il pagamento all'estero delle prestazioni collegate al reddito**

**SOMMARIO:**

L'art. 49 c.1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 disciplina l'erogazione delle prestazioni collegate col reddito ai residenti all'estero e ne vincola il pagamento all'accertamento dei requisiti reddituali secondo i criteri probatori (certificazione o autocertificazione) definiti nel decreto di attuazione del 12 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2003.

Con circolare n. 124 del 8 Luglio 2003 sono state illustrate le linee procedurali per la rilevazione delle dichiarazioni reddituali (modelli REDEST 2002), con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per quanto concerne:

Le modalità di attuazione dell'art 38 c. 9 . Legge 27 dicembre 2002 n. 289;

L'elaborazione dei modelli REDEST e le iniziative nei confronti dei pensionati che non hanno fornito la documentazione richiesta.

### ***Le modalità di attuazione dell'art 38 c. 9 . Legge 27 dicembre 2002 n. 289***

L'articolo 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disciplinato l'attribuzione ai cittadini italiani residenti all'estero dell'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Come precisato con circolare n. 124 dell'8 luglio 2003, la citata norma ha stabilito a favore dei predetti soggetti ed a determinate condizioni, l'innalzamento del limite massimo attribuibile a titolo di incremento della maggiorazione sociale di importo pari a euro 123,77.

L'attribuzione dell'innalzamento del limite di euro 123,77 è stata peraltro condizionata dalla presenza di un ulteriore requisito rappresentato dall'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, pari a quella prevista dall'articolo 8, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni (un anno per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1991; 5 anni per le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 1992; 10 anni per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1995).

Lo stesso articolo 38, comma 9, della legge n.289/2002 ha altresì disposto che il predetto requisito contributivo potesse essere modificato con decreto ministeriale, in presenza di eccedenze o carenze di disponibilità rispetto all'importo stanziato di 60 milioni di euro, a seguito della verifica reddituale di cui all'articolo 49, comma 1, della stessa legge n.289/2002, così come regolamentata dal citato decreto di attuazione 12 maggio 2003.

Tenuto conto dell'esito della verifica reddituale, e della relazione tecnica fornita ai ministeri concertanti

dall'Istituto, è emersa la possibilità di variare la predetta condizione contributiva.

Conseguentemente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro degli Italiani nel Mondo ha emanato il decreto del 1° dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.285 del 9.12.2003, con il quale, all'articolo 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale previsto dall'articolo 38, comma 9, della legge 289/2002 in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, i quali raggiungano i requisiti all'incremento pensionistico di cui all'articolo 38 della legge 448/2001, è indipendente dai requisiti di anzianità contributiva minima in costanza di rapporto di lavoro previsti dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. (v. *Allegato 1*)

In relazione a quanto precede, nei confronti dei soggetti interessati, cittadini italiani residenti all'estero, potrà essere riconosciuto il beneficio eccedente i 123,77 euro fino al limite del reddito equivalente di cui all'allegato 1 della circolare n.124 dell'8 luglio 2003, per tutto il 2003, senza dover procedere all'accertamento degli ulteriori requisiti contributivi sopra citati, ma unicamente sulla base dei requisiti anagrafici e reddituali previsti per la generalità dei pensionati.

Lo stesso decreto all'art.2 prevede che, qualora negli anni successivi al 2003 l'onere complessivo risulti superiore all'importo dell'autorizzazione della spesa, i requisiti per l'accesso all'incremento della maggiorazione sociale potranno essere rideterminati con successivo decreto.

### ***L'elaborazione delle denunce reddituali (modelli REDEST2002)***

Ai soggetti titolari di prestazioni collegate al reddito sono state inviate circa 255.000 richieste di certificazione.

L'elaborazione delle dichiarazioni è risultata particolarmente complessa trattandosi della prima volta che è stato messo in atto un sistema capillare di contatti con i pensionati residenti all'estero.

L'operazione ha consentito non solo di acquisire dati reddituali certificati per l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito ma anche di aggiornare una serie di dati di carattere personale, anagrafico e pensionistico quali prorata estero, titolarità di altre pensioni estere, cittadinanza, residenza, stato civile, dati anagrafici del coniuge.

Nelle fasi di raccolta e controllo delle dichiarazioni hanno avuto un ruolo di particolare rilevanza gli Enti di Patronato all'estero che si sono avvalsi di procedure innovative rese disponibili dall'Istituto e dialoganti in tempo reale con gli archivi dell'Istituto a mezzo INTERNET.

Oltre l' 83% delle denunce sono pervenute all'INPS attraverso i Patronati via INTERNET.

La lavorazione centralizzata dei modelli reddituali ha riguardato i modelli REDEST 2002 acquisiti sino al 1 marzo 2004 e per i quali non è pervenuta una richiesta di svalidazione da parte dei Patronati entro il 26 aprile 2004.

Le pensioni non di ruolo "S" per le quali è memorizzata in GP1AF02, terzo byte la lettera V, non saranno calcolate. Le Sedi devono eliminarle e liquidarle nel ruolo S ovvero memorizzare l'informazione che non sono anticipi recuperabili ma pensioni autonome

La lavorazione si compone di una serie articolata di passi.

## **2.1. Inoltro alle Sedi delle dichiarazioni relative a soggetti deceduti o rientrati in Italia**

In via preliminare sono trasmessi alle Sedi i modelli relativi ai pensionati deceduti, per l'eliminazione della pensione e ai soggetti rientrati in Italia per i quali si rende necessaria l'attivazione della procedura di ricostituzione da parte delle Sedi.

### **Controllo dei dati trasmessi**

I modelli pervenuti sono sottoposti a controlli formali e logici.

In questa fase sono scartati i modelli che contengono errori non correggibili da parte dell'INPS (come ad esempio Stato o Istituzione di erogazione della pensione estera non validi) per la cui sistemazione saranno interessati gli Enti di Patronato.

## **2.3 Aggiornamento dati anagrafici e altri dati di archivio**

Preliminarmente alla elaborazione del calcolo viene effettuato l'aggiornamento dei dati anagrafici se variati rispetto a quelli presenti in archivio.

L'informazione è memorizzata in GP1 FMPNTIP=1 CMPNTIP = 6Z Agg. Stato civ., cittadinanza, res. Est., dec MS.

Gli aggiornamenti riguardano:

- sul data base ARCA i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo);
- sul DB pensione (GP3), ove mancanti, i dati del coniuge;
- sul DB pensione (GP1AV20) lo stato civile attuale e in GP2 lo storico (GP2KM72Z e GP2KM76);

- sul DB pensione (GP2) le variazioni di stato estero di residenza (GP2BS01Z e GP2BS02) ;
- sul DB pensione (GP1) la data di decorrenza della maggiorazione sociale (GP1AF07Z);
- sul DB pensione (GP1) le variazioni di cittadinanza.
- 

#### **2.4 Aggiornamento dell'Istituzione estera e del pro-rata.**

L'informazione è evidenziata in GP1 FMPNTIP=1 CMPNTIP = L Variazione importo pensione estera - da Ci03.

L'aggiornamento, ove ne ricorrano i presupposti, è stato effettuato rapportando mensilmente ad 1/12 i redditi certificati dagli organismi esteri e memorizzando il prorata così ottenuto al GP2BR14 con decorrenza gennaio 2002.

Riguardo alle modalità di aggiornamento con riferimento alla situazione preesistente memorizzata negli archivi si distinguono le seguenti ipotesi:

a) prorata estero non presente nell'archivio dell'Istituto;  
in tal caso il prorata calcolato sulla base della certificazione è stato memorizzato in archivio senza effettuare il ricalcolo della virtuale, anche se da trattamento minimo.

Si precisa inoltre che, nell'ipotesi di pensione italiana con decorrenza successiva a gennaio 2002, il pro rata estero è stato caricato in archivio con la stessa decorrenza della pensione italiana e l'importo dichiarato diviso per il minor numero dei mesi.

b) prorata estero presente in archivio con data gennaio 2002;  
la sostituzione è stata operata in presenza di importo dichiarato superiore a quello preesistente con eccezione degli importi pervenuti dalla LVA di Augsburg e dalla BFA di Berlino che, se presenti in archivio per il 2002, non sono stati modificati.

c) pro rata estero presente in archivio con data anteriore al gennaio 2002;  
è stata creata la decorrenza gennaio 2002 e si è provveduto a memorizzare il nuovo importo;

d) prorata estero presente in archivio con data successiva a quella della pensione italiana;  
la decorrenza è rimasta quella acquisita dalla Sede e l'importo del prorata utilizzato per il confronto è stato ottenuto dividendo il reddito dichiarato per il numero dei mesi di competenza.

Infine, nell'ipotesi che la pensione risulti memorizzata negli archivi ma il soggetto non abbia dichiarato redditi da pensione estera rimane memorizzata in archivio la pensione estera già presente.

In questa ipotesi le Sedi dovranno svolgere direttamente o attraverso le strutture di Patronato gli accertamenti necessari per verificare la effettiva rispondenza della situazione memorizzata in archivio con la reale situazione di fatto.

## 2.5 Aggiornamento Data Base reddituale e Data Base delle pensioni

I dati reddituali comunicati dai pensionati secondo le categorie fissate nel decreto di attuazione dell'art. 49 c. 1 della L. 289 del 27 dicembre 2002 hanno reso necessaria la creazione di specifici righe nel data base reddituale riportati nelle tabelle di conversione allegate (all. 2 – 3).

I campi interessati all'aggiornamento sono quelli relativi alle rilevanze per le quali è stata richiesta la certificazione del reddito.

I redditi dichiarati, nella valuta dello Stato che eroga la pensione, ovvero dello Stato di residenza se diversi da 8a, 8b e 32 o relativi al coniuge, sono convertiti in Euro adoperando per i Paesi membri della Comunità Europea non aderenti all' euro il tasso di conversione di cui al messaggio n. 214 del 16 settembre 2002 riferito al periodo di applicazione del IV trimestre 2002 e per gli altri Paesi il cambio medio di novembre 2002 utilizzato per il mese di dicembre 2002, prelevabile dal sito INTERNET delle Convenzioni internazionali

Il **codice** reddito 2002 viene quindi memorizzato, a seconda delle rilevanze della pensione al quarto byte dei vari GP2KE11 GP2KF11 GP2KM11 con il **valore** "4", certificato dalle competenti autorità estere; per il 2003 e 2004 il reddito proiettato, derivante da un reddito dichiarato di tipo "4" viene contraddistinto dal codice "5".

Con le successive emissioni reddituali verranno aggiornati i redditi di tipo "5" che saranno sostituiti da redditi di tipo "4" al momento in cui perverrà la dichiarazione relativa a quell'anno.

## 2.6 Maggiorazione sociale 2002 per l'Argentina

Il programma di calcolo, **limitatamente all'anno 2002**, per la determinazione del reddito da pensione estera utile ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, ha adoperato il reddito certificato nel modello redest2002 senza confrontarlo al valore del pro rata (GP6KE04E) per 13.

Lo stesso criterio viene applicato alle prime liquidate e ricostituite, le Sedi pertanto avranno cura di convertire il reddito dichiarato dall'interessato utilizzando le tabelle di cambio sopradescritte

## 2.7 Ricalcolo delle pensioni

La decorrenza calcolo arretrati è stata fissata al mese di gennaio 2002 e non vengono aggiornati i dati

storici antecedenti al 2002 sul GP6.

Per le ricostituzioni in argomento viene memorizzato sul D.B. il codice movimentazione DF nel campo GP1CMPNTIP "Ricostituzione batch per redditi esteri".

Le modalità di calcolo delle prestazioni legate al reddito sono quelle consuete, e tengono conto del prorata estero, dei redditi e delle eventuali variazioni di stato civile e di residenza.

Soltanto se nel 2003 risulta memorizzato un codice reddito di tipo 5 al quarto byte del GP2KM11, si procede all'attribuzione della **maggiorazione sociale di cui all'articolo 38, comma 9, della legge 289/2003 (finanziaria 2003) ai cittadini italiani.**

L'incremento, infatti, viene attribuito, ove ne ricorrono i presupposti, soltanto per l'anno 2003 e se il paese di residenza del pensionato è compreso nella tabella riportata in allegato alla circ 124 del 8 luglio 2003 in presenza di:

GP1AF07Z con decorrenza diritto alla maggiorazione;

Codice reddito 2003 di tipo 5;

cittadinanza italiana;

L'importo totale della maggiorazione sociale, comprensivo dell'incremento di maggiorazione sociale per i cittadini italiani residenti all'estero viene registrato in GP5/6KE08E.

L'incremento di maggiorazione sociale attribuito per l'anno 2003 ai medesimi soggetti viene memorizzato in GP6HG01 con codice 513 e importo in GP6HG02E.

Il codice fondo in questione è memorizzato altresì in GP8MD52 e l'importo in GP8MD53E.

Per il diritto alla incremento della maggiorazione si determina il reddito totale (in euro) che è costituito da:

pensione italiana, comprensiva della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge n. 544/88 e dell'art. 38 della legge 448/2002 e al netto dei trattamenti di famiglia;

il totale degli altri redditi relativi all'anno 2003 (comprese le pensioni erogate dagli Organismi esteri).

Si confronta il reddito totale con il reddito equivalente nel Paese di residenza.

Se il **reddito totale** (in euro) è **minore** del reddito equivalente a 516,46 euro mensili nel paese di residenza, viene attribuita la differenza quale integrazione della maggiorazione.

Nel caso di pensionato non coniugato il confronto è tra reddito totale e reddito equivalente a 516,46; nel caso di pensionato coniugato si confronta il reddito totale del titolare con il reddito equivalente a 516,46 e i redditi cumulati totali con il limite cumulato, attribuendo come maggiorazione il minore dei due importi determinati.

Se il **reddito totale** (in euro) è **maggiore** del reddito equivalente non spetta nulla.

Non viene per il momento attribuito alcun importo per l'anno 2004 in attesa del successivo decreto ministeriale.

In caso di variazioni infra annuali, sia di stato civile, che di residenza gli importi calcolati su base annua vengono rapportati a mese (analogamente a come già si opera per le variazioni infra annuali di stato civile).

### **Messa in pagamento delle pensioni con conguaglio positivo e mensile in aumento**

Il nuovo mensile verrà messo in pagamento dal mese di giugno 2004 per le pensioni che presentano conguaglio positivo e rata mensile invariata o in aumento. Sono rinviate ad una successiva elaborazione - che sarà portata a conoscenza delle Sedi - le pensioni invariate e quelle per le quali si andrebbero a determinare riduzioni di importo o conguagli negativi

Sono per il momento scartate con cod. 561 anche le pensioni con conguagli positivi ricostituite dalle Sedi nel 2003 e nel 2004 che risultano memorizzate in archivio con codice diverso da 5 nel quarto byte del campo GP2KM11.

Gli arretrati ex art. 38 c.9 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 sono calcolati solo per l'anno 2003.

La procedura prevede il pagamento dei conguagli in modo automatico senza l'intervento delle Sedi fino ad un limite massimo di 3961 Euro.

Gli importi in pagamento saranno esposti nella procedura Arte come validati mentre gli importi superiori dovranno essere validati e posti in pagamento direttamente dalle Sedi.

Fanno eccezione le annuali che dovranno essere definite a cura delle Sedi qualunque sia l'importo del conguaglio.

## **2.9 Scarti delle pensioni**

Le pensioni con conguaglio negativo, senza conguaglio, ovvero con conguaglio positivo, ma rata in diminuzione, ovvero con conguagli positivi ma ricostituite dalle Sedi nel 2003/2004 sono per il momento scartate.

Il programma aggiorna i dati in archivio solo per la parte anagrafica e del pro rata in valuta, senza memorizzare i redditi, attività che richiede il calcolo della ricostituzione.

## **2.10 Attribuzione dei codici diario**



Le pensioni che hanno formato oggetto della lavorazione vengono riportate nella procedura Diario con i codici di seguito descritti che evidenziano il tipo di lavorazione effettuato e, ove previsto, il tipo di lettera inviata al pensionato (v. allegati 4- 5- 6- 7).

Per le pensioni patrocinate dai Patronati viene messo a disposizione di detti Enti un file contenente i dati della lettera consultabile on-line a livello di ufficio periferico di Patronato attraverso il portale dei Patronati.

#### CODICI DIARIO per lavorazione REDEST

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
551	Ricostituzione da REDEST2002 – Non ci sono conguagli
552	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio da validare art. 38 c. 9 L. 289/2002 e mensile in aumento
553	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio da validare comprensivo art. 38 c. 9 L. 289/2002 e mensile invariato
554	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio automatico comprensivo art. 38 c. 9 L. 289/2002 e mensile in aumento
555	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio automatico comprensivo art. 38 c. 9 L. 289/2002 e mensile invariato
556	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio da validare e mensile in aumento
557	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio da validare e mensile invariato
558	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio automatico e mensile in aumento
559	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio automatico e mensile invariato
560	Ricostituzione da REDEST2002 – Conguaglio negativo o mensile in diminuzione.
561	Ricostituzione da REDEST2002 – Pensione scartata non possibile ricostituire ( ovvero Pensione scartata per errore xxx dal calcolo)

### ***3. Le successive fasi di elaborazione.***

Successivamente sarà effettuata una ulteriore elaborazione che comprende:

le dichiarazioni pervenute successivamente alla data di avvio della prima elaborazione;

le dichiarazioni per le quali sono stati interessati gli enti di Patronato per la rettifica di errori formali o sostanziali;

le dichiarazioni per le quali si è resa necessaria la richiesta di integrazione della documentazione;

le dichiarazioni che non hanno determinato variazioni negli importi in pagamento;

le dichiarazioni che danno luogo a conguaglio negativo;

le dichiarazioni che danno luogo ad una riduzione dell'importo della rata di pensione corrente;

le dichiarazioni che pur determinando conguagli positivi sono state ricostituite dalle Sedi nel 2003 e 2004.

Secondo quanto previsto dal decreto di attuazione dell'art. 49 c.1 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, a conclusione delle operazioni di acquisizione, questa Sede Centrale provvederà a sospendere le prestazioni collegate con il reddito per tutti i soggetti che non avranno fornito le dichiarazioni/certificazioni reddituali previste dalla legge.

#### **4. Gli adempimenti delle Sedi in fase di Prima liquidazione e Ricostituzione delle pensioni dei residenti all'estero e la modulistica da utilizzare**

La normativa per l'accesso alle prestazioni pensionistiche da parte dei residenti all'estero ha introdotto il principio che nell'erogazione di prestazioni correlate al reddito, occorre fare riferimento a redditi certificati e non semplicemente dichiarati dagli aventi diritto. Il riferimento a idonea documentazione probatoria (dell'anno stesso se già conseguito ovvero dell'anno precedente con criteri di proiezione nell'anno successivo) ha l'effetto di ridurre in modo significativo l'area delle situazioni debitorie da recuperare.

La normativa esplica i propri effetti anche sulle domande di prima liquidazione e ricostituzione e sono state modificate le procedure per l'acquisizione dei redditi dei residenti all'estero in modo da evidenziare la circostanza che trattasi di redditi forniti della documentazione probatoria prevista dall'art. 49 c. 1 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

I redditi dichiarati ai sensi della predetta legge devono essere convertiti utilizzando i cambi di cui alle tabelle 2002 e 2003 che, per facilitare il compito delle Sedi, saranno resi disponibili sul sito INTRANET delle Convenzioni internazionali.

Per uniformare i comportamenti delle Sedi si allegano i nuovi modelli di dichiarazione dei redditi (vedi allegato 8) da utilizzare sia per le prime liquidazioni sia per le ricostituzioni.

La procedura di acquisizione dei redditi per prime liquidazioni e ricostituzioni è stata aggiornata ed è in corso di rilascio; essa consente dal 2002 per i residenti all'estero la gestione dei nuovi righi reddito e dell'informazione "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49 L. 289/2002" (reddito certificato). La operatività della procedura sarà comunicata con successivo messaggio.

L'acquisizione di detta informazione da parte delle Sedi eviterà di chiedere ai soggetti interessati, in occasione della prossima campagna reddituale relativa al 2003, ulteriori certificazioni per redditi dei quali hanno già fornito alle Sedi la relativa documentazione probatoria.

O O O

Eventuali pensioni prelevate dalle Sedi per ricostituzione prima della lavorazione REDEST2002 e successivamente aggiornate con movimentazione DF vengono scartate e debbono essere prelevate dalle Sedi con i dati aggiornati.

Inoltre in occasione della lavorazione e **sino a nuovo messaggio** sono state inibite alle Sedi le operazioni di ricostituzione delle pensioni che hanno formato oggetto della elaborazione; esse risultano pertanto bloccate.

E' opportuno, comunque che sino al termine delle lavorazioni le sedi si astengano dall'intervenire sulle pensioni dei residenti all'estero che abbiano prestazioni collegate col reddito in vista di una successiva elaborazione batch.

IL DIRETTORE GENERALE  
Crecco